



## Stagione Sportiva 2025/2026

### Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### Comunicato Ufficiale n. 14/CSAT del 4 Dicembre 2025

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 1° Dicembre 2025  
ha adottato la seguente:  
**MOTIVAZIONI**

**Componenti:** Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Schiappa.

**Reclamo della società CANNALONGA CALCIO in riferimento al C.U. n. 40 del 20/11/2025.**

**Gara – Ac Caprioli / Cannalonga Calcio del 16.11.2025 – Campionato Seconda Categoria “L”.**

**Squalifiche: Antuoni Adriano (quattro gare) Di Arienzo Pietro (sei gare)**

La società Cannalonga Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso le squalifiche inflitte dal Gst per sei giornate al calciatore Di Arienzo Pietro e di quattro gare a calciatore Antuoni Adriano chiedendo una riduzione delle sanzioni disciplinari di entrambi. La società reclamante deduceva, infatti, che il calciatore Antuoni Adriano non aveva mai proferito frasi offensive nei confronti del DDG né aveva aggredito fisicamente quest'ultimo. Non risulterebbe vero, inoltre, che il predetto calciatore, al termine della gara, sia rientrato sul terreno di gioco con atteggiamento ostile nei confronti del DDG e solo il pronto intervento di un dirigente della società reclamante avrebbe evitato il peggio. In realtà, secondo la tesi della reclamante, il calciatore al termine della gara si sarebbe trattenuto a salutare alcuni calciatori della squadra avversaria ed il mister essendo stati ex compagni di squadra.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti il referto di gara ed il reclamo così come proposto, ritiene lo stesso meritevole di accoglimento. Le sanzioni disciplinari adottate dal Gst, alla luce di quanto riportato dal DDG nel referto che costituisce fonte privilegiata, appaiono eccessivamente gravose indipendentemente dai fatti per come realmente verificatisi. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

#### DELIBERA

**Di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce le squalifiche: al calciatore Sig. Antuoni Adriano a tre (3) giornate di gara ed al calciatore Di Arienzo Pietro a cinque (5) giornate di gara.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 1.12.2025

**Il Presidente C.S.A.T.**  
**Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Schiappa.**

**Reclamo della società CASTEL VOLTURNO CALCIO 22 in riferimento al C.U. n. 10/GST del 12/11/2025.**

**Gara – Real Bacoli Sibilla / Castelvolturno Calcio 22 del 2.11.2025 – Campionato Eccellenza “A”.**

**Perdita gara**

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato.

Invero, il calciatore Bellarosa Ciro, individuato dalla società reclamante con presunta posizione irregolare, risulta tesserato il giorno 31/10/2025 con la società Real Bacoli Sibilla e dunque, in vigore dell'art. 39 NOIF, ha disputato regolarmente la gara del 2/11/2025 il fatto che il 4/11/2025 l'ufficio tesseramento abbia valutato la domanda e segnati vizi formali, poi sanati, non rileva. In sintesi, è possibile correggere eventuali errori i cui

effetti sanatori decorrono dalla data del deposito della domanda di tesseramento. Tale principio è stato precisato dal Collegio di garanzia del Coni, con la decisione n.981/2023, correttamente richiamata dal GST, la cui decisione non presenta motivi di censura. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la sanzione pubblicata sul C.U. n. 10/GST del 12/11/2025.**

**Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 1.12.2025

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M, Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Schiappa.**

**Reclamo della società EMANUELE TROISE in riferimento al C.U. n. 44 del 13/11/2025.**

**Gara – Quarto Afrograd / Emanuele Troise del 9.11.2025 – Campionato Under 18 “A”.**

**Perdita gara- squalifica Mellone Giovanni 4 gare- squalifica Bruno Ciro fino al 30/06/2026**

La società Asd Emanuele Troise proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicato sul C.U. n.44 del 13/11/2025 con la quale il Gst aveva inflitto alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0-5, migliore risultato conseguito sul campo al momento della sospensione definitiva; la squalifica sino al 30/6/2026 al calciatore Bruno Ciro il quale si rifiutava di abbandonare il terreno del gioco contribuendo a determinare la sospensione definitiva della gara; di squalificare per quattro giornate l'allenatore sig. Mellone Gianni che, con il suo atteggiamento contribuiva ad accrescere il clima di tensione in campo che portava alla sospensione della gara. La reclamante con la impugnativa chiedeva una riduzione sostanziale della squalifica inflitta al calciatore Bruno Ciro ritenendola estremamente gravosa rispetto ai fatti per come verificatisi sul campo nonché l'annullamento della squalifica dell'allenatore sig. Mellone Gianni dal momento che la stessa non era presente alla gara tant'è, a detta della reclamante, che le funzioni di allenatore erano esercitate dal sig. Maiella Rosario e la revisione della decisione circa la perdita della gara perché non rispondente alla reale dinamica dei fatti verificatisi.

In sede di audizione la società reclamante, in persona del Presidente, rinunciava al reclamo circa la posizione dell'allenatore e circa la sanzione della perdita della gara a tavolini, mentre insisteva circa la posizione del calciatore Bruno Ciro per il quale chiedeva una sensibile riduzione della squalifica.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente prende atto della rinuncia parziale al reclamo precisata all'udienza di comparizione per cui conferma sul punto le sanzioni disciplinari adottate dal Gst. In relazione, invece, alla posizione del calciatore Bruno Ciro rileva che la sanzione adottata appare estremamente gravosa rispetto ai fatti per come verificatisi. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto conferma le sanzioni della perdita della gara e della squalifica nei confronti del sig. Mellone Giovanni di quattro gare, riduce la squalifica al calciatore Bruno Ciro fino al 15/02/2026.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 1.12.2025

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M, Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Schiappa.**

**Reclamo della società REAL TUFINO 5 in riferimento al C.U. n. 28/C5 del 13/11/2025.**

**Gara – Sporting Sala Consilina / Real Tufino 5 del 13.11.2025 – Campionato C5/ Under 15 “A”.**

**Perdita gara**

La società Real Tufino 5 depositava ritualmente il reclamo avverso la decisione del GST pubblicata sul C.U. 28/C5 del 13/11/2025 con la quale veniva comminata la sanzione della perdita della gara per 0-6 in suo danno e le sanzioni consequenziali. Il reclamo è fondato per un'asserita incongruenza tra l'orario indicato sul quadro gare (ore 16.00) e l'orario riportato sul portale società (ore 18.00) che provocava l'assenza della società reclamante alle ore 16.00 del giorno della disputa della gara, e successivamente dopo aver atteso un tempo di gioco, il DDG presente all'impianto insieme alla società di casa non dava inizio alla gara. L'esame degli atti

e le risultanze istruttorie hanno confermato che effettivamente vi era stata una discrasia tra l'orario riportato sul quadro gara (ore 16.00) ed il sistema As400 utilizzato dalla società per la compilazione della distinta di gara elettronica che riportava quale orario di gara le ore 18.00. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di accogliere il reclamo e per l'effetto dispone la ripetizione della gara, mandando alla segreteria del Cr Campania per la fissazione della nuova data.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 1.12.2025

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Schiappa.**

**Reclamo della società CITTA DI TORRE DEL GRECO in riferimento al C.U. n. 42 del 6/11/2025.**

**Gara – Città Di Torre Del Greco / Academy Campania Puteolana del 1.11.2025 – Campionato 1° Categoria “B”.**

**Perdita gara**

La società Città di Torre del Greco ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Gst C.U. n.42 del 6/11/2025 con il quale veniva comminata la sanzione alla Città di Torre del Greco di disputare tutte le gare in casa della stagione 25/26 a porte chiuse, squalificare per una giornata il campo di gioco della Città di Torre del Greco, nonché di disputare su un campo diverso a porte chiuse e con due commissari di campo a proprio carico e, infine, dispone che la gara di ritorno tra le due compagini a porte chiuse e con due commissari di campo, oltre ad infliggere l'ammenda di euro 700.00 alla società Torre del Greco.

Invero, il reclamo non smentisce gli accadimenti, limitandosi ad evidenziare la lunga storia della società e la correttezza dimostrata nel corso di un ventennio.

La CSAT pur prendendo atto delle dichiarazioni, reputa oltremodo gravissimo ciò che è accaduto nel corso della gara dell'1/11/2025 che non altera in alcun modo il principio generale secondo il quale la società risponde dei comportamenti dei propri sostenitori, anche se non direttamente collegati alla gestione societaria. Il reclamo pertanto, non può trovare accoglimento. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la sanzione pubblicata sul C.U. n. 42 del 6/11/2025.**

**Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 1.12.2025

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. E. Russo**

**Pubblicato in Napoli, il giorno 4 Dicembre 2025**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**